Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 marzo 2021
(OR. en)

6645/21

AGRI 102
PHYTOSAN 6

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Uso di agenti di controllo biologico (macrorganismi) contro gli organismi nocivi per le piante - *Dibattito orientativo*

Si allega per le delegazioni una nota informativa della presidenza in vista del dibattito orientativo sul tema in oggetto che si terrà nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 22 e 23 marzo 2021.

ALLEGATO

NOTA INFORMATIVA

"Uso di agenti di controllo biologico (macrorganismi) contro gli organismi nocivi per le piante"

1. Il Green Deal europeo, presentato dalla Commissione europea nel dicembre 2019, è una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Comprende politiche e misure fondamentali necessarie per trasformare l'economia dell'UE e avviarla su un percorso più sostenibile. La strategia "Dal produttore al consumatore" occupa una posizione centrale nel Green Deal europeo. Affronta in modo globale le sfide legate ai sistemi alimentari sostenibili. In particolare, punta a ridurre in misura significativa la dipendenza, il rischio e l'uso di pesticidi chimici, fertilizzanti e antibiotici.

2. In base al Green Deal europeo, è opportuno sostenere gli investimenti nelle tecnologie verdi, nelle soluzioni sostenibili e nelle nuove opportunità di business in grado di stimolare la transizione. A tale riguardo, la protezione delle piante ha assunto un'importanza crescente a causa del moltiplicarsi di organismi nocivi e malattie emergenti e del maggiore impatto di organismi nocivi e malattie preesistenti a seguito della globalizzazione e della circolazione di merci e passeggeri, dei cambiamenti climatici e della ridotta disponibilità di sostanze attive sul mercato europeo.

3. L'importanza della salute delle piante e la disponibilità di mezzi volti a combattere gli organismi nocivi per le piante, che siano efficaci, rispettosi dell'ambiente e sicuri sia per i consumatori che per gli utilizzatori, sono questioni centrali nell'ambito di una politica comune di protezione dell'agricoltura, della silvicoltura e delle zone naturali dell'Unione europea. È pertanto importante prendere in esame approcci alternativi per ridurre la dipendenza dalle sostanze chimiche. In tale contesto, l'uso di agenti di controllo biologico (biological control agents, BCA) nell'ambito della bioprotezione è una componente fondamentale della difesa integrata.

4. Gli Stati membri sono invitati a promuovere il ricorso alla difesa integrata o alla difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, i cui principi sono sanciti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. L'UE ha armonizzato il quadro giuridico relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari). Non dispone tuttavia di un quadro armonizzato per l'immissione sul mercato di macrorganismi destinati al controllo biologico degli organismi nocivi per le piante, che sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale regolamento.

5. Si riconosce inoltre che il rilascio deliberato nell'ambiente di un macrorganismo vivente sul territorio dell'Unione costituisce, da un punto di vista biologico, un rilascio potenziale su tutto il territorio dell'Unione, dato il suo potenziale di diffusione naturale o indotto. Qualsiasi decisione dovrebbe essere pertanto sostenuta da norme armonizzate. Diverse organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), hanno messo a disposizione norme internazionali per la valutazione dei rischi e l'uso sicuro dei BCA.

6. Il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive stabilisce norme per prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione. Il suddetto regolamento non si applica né agli organismi nocivi per le piante, né alle specie autoctone o esotiche non invasive e non è stato elaborato per disciplinare nemici naturali, antagonisti o competitori, né altri organismi utilizzati per il controllo degli organismi nocivi (BCA).

7. Per rendere disponibili più rapidamente i BCA agli agricoltori, il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle valutazioni dei rischi effettuate da uno Stato membro può evitare duplicazioni di lavoro, a condizione che le condizioni climatiche, ambientali e agricole pertinenti siano sufficientemente simili e creino condizioni analoghe che consentano ai BCA di prosperare e adattarsi. Questi elementi possono incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti basati sugli agenti di controllo biologico e salvaguardare il valore aggiunto di tali agenti nella protezione delle colture, anche riguardo al controllo degli organismi nocivi da quarantena e regolamentati. In tal senso, l'Unione può trarre vantaggio da un approccio armonizzato applicabile alla valutazione e all'immissione sul mercato di macrorganismi destinati a fungere da BCA nella protezione delle colture, riducendo in tal modo i possibili rischi associati all'introduzione di specie viventi nell'ambiente e promuovendo la crescita sostenibile di questa forma di protezione fitosanitaria, incoraggiando nel contempo la ricerca, l'innovazione e gli investimenti. Un approccio armonizzato dovrebbe tuttavia essere adatto allo scopo e concentrarsi sull'obiettivo di creare opportunità di utilizzo dei BCA da parte degli agricoltori, mantenendo nel contempo elevati standard di sicurezza e igiene; pertanto, non dovrebbero essere imposti ulteriori ostacoli all'ingresso sul mercato se non per motivi legati a una maggiore sicurezza degli esseri umani o dell'ambiente.

8. La presidenza ha avviato un'indagine presso gli Stati membri tramite i membri del gruppo dei capi dei servizi fitosanitari, i cui risultati sono già stati presentati e discussi all'interno di un gruppo di lavoro il 12 febbraio 2021. Sono pervenute risposte da tutti gli Stati membri. Le principali conclusioni mostrano che, sebbene diversi Stati membri (18) abbiano adottato una legislazione nazionale in materia di BCA, vi sono notevoli differenze in termini di approccio. Solo 5 Stati membri promuovono sistematicamente lo scambio di informazioni con i paesi vicini in merito alle richieste di importazione e al rilascio di BCA. La maggior parte degli Stati membri si è detta favorevole a un'armonizzazione a livello di UE riguardo ai criteri da applicare alle importazioni o al rilascio di BCA in generale (17) o unicamente di BCA fitofagi (4). Inoltre, un'ampia maggioranza (18) ha ritenuto che una definizione UE di bioprotezione comprendente i BCA sia necessaria al fine di incoraggiare l'adozione della bioprotezione da parte degli agricoltori e ridurre l'uso di pesticidi.

9. In questo contesto, e in conformità dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, in particolare il paragrafo 10 sull'applicazione degli articoli 225 e 241 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presidenza proporrà che il Consiglio inviti la Commissione a presentare uno studio sulla situazione nell'Unione e sulle opzioni relative all'importazione, alla valutazione, alla produzione e alla commercializzazione di agenti di controllo biologico nel territorio dell'Unione e ad avanzare una proposta, se del caso, alla luce dei risultati dello studio.

10. Invitiamo i ministri, nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 22 e 23 marzo 2021, a partecipare al dibattito orientativo sulla base dei seguenti quesiti:

   a) *Siete d'accordo sul fatto che l'uso dei BCA dovrebbe essere sostenuto e promosso come modo per ridurre l'uso di prodotti fitosanitari chimici?*
   b) *Ritenete che l'armonizzazione a livello di UE possa costituire un incentivo ad aumentare la disponibilità di BCA sicuri, quale valida alternativa ai prodotti fitosanitari chimici?*